



Originale
Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 /2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì QUATTRO del mese di MARZO alle ore 21,00, nelle forme e nei termini di cui all'art. 73 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X	Art. 73	○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X	Art. 73	
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X	Art. 73	
TOTALI			3	=	

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Martino Pio VALDENASSI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 17/ 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 1 dell'art. 151 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, dispone che i *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre , riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale...I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'Interno....in presenza di motivate esigenze”*
- il comma 3 del suddetto articolo stabilisce che *“il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale”*;
- il Bilancio di previsione deve essere redatto osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- l'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.i. dettaglia il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e in particolare (punto 4.2) definisce come strumenti di programmazione degli enti locali:
 - a) il Documento unico di programmazione (DUP);
 - b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP;
 - c) lo schema di bilancio di previsione finanziario;
 - d) il piano esecutivo di gestione e delle performances;
 - f) il piano degli indicatori di bilancio;
- il punto 9.3 del suddetto allegato dettaglia la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, e in particolare lo schema da adottare (previsto dall'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) e gli allegati (definiti anche dal comma terzo dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011);
- l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 stabilisce che *“Le amministrazioni pubbliche...adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali:... a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri”*;
- lo stesso art. 11, al comma 3 elenca gli allegati propri del bilancio di previsione, ovvero:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
 - h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- l'art. 174 commi 1 e 2, del citato D. Lgs. 267, stabilisce che *“lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione...”*;
- il Decreto Legge 18 maggio 2020 n. 34, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 che all'art. 106 ha previsto per l'esercizio 2021 , che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31.01.2021”;
- il Decreto del ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.13 del

18 gennaio 2021, che ha differito al 31.03.2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

- l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*";
- l'attività di bilancio trova origine nel Documento Unico di Programmazione, composto da una sezione strategica (con orizzonte temporale del mandato sindacale) e una operativa (con orizzonte temporale di triennio), che è elemento di indirizzo politico-amministrativo ed esprime l'obiettivo a cui la totalità dell'azione amministrativa e gestionale deve tendere;
- con Deliberazione di C.C. n. 17 del 30.09.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023;
- con Deliberazione di C.C. n. 20 del 26.11.2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023 a seguito di modifiche relative ai lavori previsti nel 2021;
- rispetto al D.U.P. approvato in data 26.11.2020, non si prefiguravano significativi cambiamenti nella parte strategica (legata alle linee programmatiche di mandato), ma solo cambiamenti dei dati finanziari legati al nuovo bilancio 2021/2023 e obiettivi operativi legati alla disponibilità di bilancio;
- a partire dall'anno 2016 il bilancio di previsione deve essere approvato secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e ha natura finanziaria e potere autorizzatorio, con cadenza pluriennale, e ha come unità elementare l'entrata la tipologia e per la spesa il programma declinato in titoli;
- il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti (punto 2 dell'allegato 4/2);
- il principio contabile n. 9 (principio della prudenza) si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- a seguito dell'introduzione della nuova contabilità armonizzata occorre prestare particolare attenzione alle nuove regole di accertamento delle entrate e di impegno della spesa e che quindi occorre massimizzare l'attenzione all'attivazione di ogni spesa, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi;

A) SCHEMA DI BILANCIO

Rilevato che:

- è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell'elenco annuale anno 2021, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., riservando la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la programmazione finanziaria dell'ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi esistenti in fase di predisposizione del bilancio pluriennale di previsione 2021/2023 (nell'elenco annuale dei lavori previsti per il 2021 ci sono interventi di costo unitario superiore ad € 100.000,00 – e si rende necessario procedere all'aggiornamento del programma annuale dei lavori pubblici anno 2021 e dell'elenco triennale anno 2021-2023
- nel rispetto dell'art. 42, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nella seduta odierna vengono confermate le tariffe dei servizi comunali da applicarsi nell'anno 2021, nell'ambito della quale vengono anche determinate specificatamente le indennità del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori;
- sono state determinate le deliberazioni di determinazione tariffe e tassi di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale per l'anno 2021 e le tariffe delle aree edificabili anno 2021;

Dato atto che:

- il Servizio Finanziario, in base in accordo con la Giunta Comunale e nel rispetto delle disposizioni legislative, ha predisposto lo schema di bilancio di previsione esercizio 2021/2023;
- sono state definite le tariffe dei servizi comunali anno 2021;
- per l'anno 2021 vengono confermate le aliquote Irpef e IMU già in vigore per lo scorso anno;
- relativamente alla Tariffazione puntuale per lo smaltimento dei rifiuti, che sarà oggetto di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, si precisa che è obbligatoria la copertura al 100% dei costi di servizio;
- per il canone unico, introdotto dalla legge di bilancio anno 2020, legge 160/2019, si provvederà con apposita deliberazione di Consiglio Comunale;

A1) IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME RELATIVE AL TITOLO 1 DELLA SPESA E NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA

Visto l'art. 159 del D.Lgs. 267/2000, che fissa le procedure per le esecuzioni forzate nei confronti degli Enti Locali ed in particolare dispone che : - non sono ammesse esecuzioni presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri; - non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza dell'Ente Locale destinate a: a) pagamento delle retribuzioni del personale ed oneri previdenziali per tre mesi successivi; b) pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili; e che , per l'operatività dei limiti indicati , occorre che la Giunta , con delibera da adottarsi per ogni semestre e da notificare al tesoriere quantifichi preventivamente le somme destinate alla sua finalità ;

Visto l'art. 1 del DM. 28 Maggio 1993 che individua , ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata , i seguenti servizi locali dei Comuni: · servizi connessi agli organi istituzionali; · servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; · servizi connessi all'ufficio tecnico comunale; · servizi di anagrafe e di stato civile; · servizio statistico; · servizi connessi con la giustizia; · servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; · servizio della leva militare; · servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; · servizi di istruzione primaria e secondaria; · servizi necroscopici e cimiteriali; · servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile; · servizi di fognatura e di depurazione; · servizi di nettezza urbana; · servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Preso atto che , con sentenza n. 69 del 29.03.1998 , la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 113 del suddetto decreto , nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme di denaro destinate ai fini ivi indicati non opera qualora , dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse , non siano emessi mandati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o , se non è prescritta la fattura , delle determinazioni di impegno da parte dell'Ente ;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi , mutui e servizi indispensabili ;

Precisato che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento Amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio , essendo insufficiente a tale fine la mera iscrizione in bilancio(cfr. Cassazione Civile sez. III , 10.07.86, n. 4496) e, che pertanto , non sono disponibili , se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento degli interventi di investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione ; Osservando che, non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti , tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere emessi, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità , secondo l'ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione quale risulta da apposito registro tenuto a cura del servizio economico finanziario ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti aventi carattere periodico;

Visto l'art. 27 , comma 12 , della L. 488/2001 , che sottrae all'esecuzione forzata le somme di competenza degli EE.LL. a titolo di addizionale IRPEF;

SINTESI DELLE NORME CONTENUTE NELLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO n. 178/2020.

A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Bilancio della Camera e dell'approvazione del disegno di legge di bilancio in Aula, si riportano di seguito i contenuti sintetici delle più importanti norme di interesse dei Comuni e delle Città Metropolitane (in ordine di numerazione dell'articolo): ✓ **Riduzione IMU- TARI** pensionati esteri - comma 48 A decorrere dall'anno 2021 si riduce a metà l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffario è applicata nella misura di due terzi. Per il ristoro ai Comuni è istituito un fondo di 12 milioni di euro a decorrere dal 2021. ✓ **Assunzioni di personale per eco-bonus** (art. 119 dl 34) comma 69 Si consente ai comuni per il 2021, in vista degli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del bonus di cui all'art. 119 del dl 34, di assumere, anche in forma associata, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata di un anno, non rinnovabile, personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti. Tali assunzioni avvengono in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'art. 1 commi 557- 557 quater e 562 della legge 296/2006. ✓ **Incremento fondo turismo** - comma 89 Aumentato il fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021- 2023 per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno. ✓ **Rigenerazione amministrativa per il**

rafforzamento delle politiche di coesione territoriale - commi 179 - 184 A decorrere dal 1 gennaio 2021, i Comuni e le Città Metropolitane beneficiari degli interventi a valere sulle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, possono assumere personale in deroga alle disposizioni vigenti in materia. Il limite complessivo delle unità di personale da assumere (per tutti i soggetti beneficiari, Autorità di Gestione e Organismi intermedi) è di 2.800 unità. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con apposito DPCM, verranno distribuite le risorse. ✓ **Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali:** aumento fondo per comuni marginali - commi 196 -198 Viene ridenominato il Fondo per le aree interne come “Fondo a sostegno dei comuni marginali” incrementandolo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. ✓ **Fondo Comuni marginali - comma 200** Si incrementa di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, il Fondo di sostegno ai comuni marginali, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo. ✓ **Lavoratori socialmente utili commi 292 – 295** Per l’anno 2021, in deroga a quanto previsto dall’art. 1 commi 446 e 447 della legge 145 del 2018, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili possono assumere a tempo indeterminato gli stessi ovvero lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali. Viene altresì prorogata al 31 marzo 2021 la possibilità di stabilizzare – in deroga ai vincoli assunzionali - lavoratori socialmente utili nonché lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. ✓ **Destinazione al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016** - comma 412 Si prevede che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020) sia destinato, nell’esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) ✓ **Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo** - Comma 599 Si esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate si aumenta dunque di 79, 1 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione dell’apposito fondo previsto dall’art. 177 del d.l. 34/2020 e successive modificazioni e integrazioni. ✓ **Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali** - commi 767-769 6 Previsti incentivi per l’adozione da parte degli Enti di Governo d’ambito e, laddove non costituiti, da parte dei Comuni, aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. ✓ **Misure finalizzate all’acquisto del compost nelle zone economiche ambientali** - commi 770 - 771 Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di contribuire alla realizzazione di compostiere di comunità anche al fine di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi in zone speciali del paese caratterizzate da un particolare pregio ambientale. Tali risorse verranno assegnate ogni anno, mediante bando pubblico, ai comuni ricadenti, in tutto o in parte, nelle zone economiche ambientali ed è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute. ✓ **Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori** - commi 775 - 777 Viene incrementato il fondo (già previsto dall’art. 53, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per assicurare il risanamento finanziario dei comuni in deficit strutturale. Viene stabilito il perimetro degli enti interessati tra i comuni che: • hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 • risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale • risultano avere il piano di riequilibrio deliberato ma in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei Conti di approvazione o diniego del piano stesso • con l’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall’ISTAT con riferimento all’ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale (nel dl “Agosto” il valore-soglia era “100”) • con relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 inferiore a 495 (nel dl “Agosto” la soglia era “395”). La norma risolve alcuni dei problemi riscontrati in sede di prima applicazione, che aveva visto esclusi dal riparto diversi Comuni in assenza dell’avvenuto esame del piano di riequilibrio da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti. Rimangono invece tuttora esclusi i Comuni della Sardegna e della Sicilia, in quanto non risulta applicabile il criterio della capacità fiscale, non calcolata in quei territori. La ripartizione delle risorse viene fatta con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6 Le modalità di assegnazione tengono conto dell’importo pro capite della quota da ripianare, calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della

quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. Non saranno infine ammessi al riparto gli enti che hanno già beneficiato delle risorse stanziare dall'art. 53 del dl "Agosto" già assegnate con provvedimento approvato dalla Conferenza Stato-città il 15 ottobre u.s. Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario - commi 783 - 785 Viene introdotta la riforma del contributo statale per province e città metropolitane con due fondi, a decorrere dal 2022, nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

✓ **Norme contabili per gli enti territoriali - commi 786 789** Prorogate alcune misure già contenute nell'articolo 109 nel DL "cura Italia" (DL 18/2020): In particolare: a) con riferimento al rendiconto 2020, viene prorogata all'esercizio finanziario 2021, la facoltà di svincolo, da parte dell'organo esecutivo, delle quote dell'avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie. b) per l'anno 2021, viene prorogata la facoltà di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19; c) per l'anno 2021, viene prorogata la possibilità di adottare variazioni di bilancio da parte della Giunta Comunale in via d'urgenza, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Si rileva che non è stato accolto l'emendamento dell'ANCI che estendeva la proroga all'esercizio finanziario 2021 anche della possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti legate all'emergenza di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 109 del DL 18/2020. In Commissione Bilancio è invece stato approvato un emendamento che prevede che le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti locali, non costituiscano indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

✓ **Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico** - comma 790 Viene istituito uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni.

✓ **Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido** -commi 791 - 794 Viene incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale con specifica finalità di impiego per: a) lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Per il quadriennio 2021-2024 si tratta di un incremento di 650 mln. di euro a regime, di cui 216 mln. sul 2021. I contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; b) a decorrere dal 2022, l'incremento del numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze. Per il triennio 2022-2024 si tratta di risorse aggiuntive pari a 450 milioni di euro. Il riparto comprende i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna e tiene conto dei LEP o, in assenza di questi, del rapporto tra la media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Tale incremento di risorse conferma, incrementandone ulteriormente la dotazione complessiva, l'innesto di natura "verticale" nell'ambito del sistema di perequazione già disposto per effetto della progressiva riassegnazione al Fondo delle risorse derivanti dalla cessazione della operatività del taglio del dl 66/2014, che per il 2021 ammonta a 200 mln. di euro (rispetto ai 100 mln. del 2020).

✓ **Risorse per comuni di confine e costieri coinvolti nei flussi migratori.** Comma 795 6 Si istituisce un fondo, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2021, destinato ad erogare contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

✓ **Potenziamento servizi sociali territoriali.** Comma 797-804 Si potenzia il sistema dei servizi sociali comunali svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, a rafforzare i servizi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017. Per tali obiettivi viene riconosciuto sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a tempo pieno in numero eccedente il rapporto uno a 6000 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 5000;

un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni, che ne fanno parte in termini equivalenti a tempo pieno in un numero eccedente il rapporto uno a 5000 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 4.000. Entro il 28 febbraio di ogni anno ciascun ambito territoriale, dovrà inviare annualmente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno in corso: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed eventualmente direttamente dall'ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per aree di attività. In sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. ✓ **Incremento delle risorse per investimenti degli enti territoriali** - commi 809 - 814 E' rimodulato il piano di finanziamento degli investimenti delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni già introdotto dalla legge di bilancio 2019. Con la rimodulazione vengono anticipate al quadriennio 2021-2024 circa 580 milioni di euro. Il dispositivo prevede che le Regioni, assegnatarie dirette delle risorse, ne riservino, per ciascun anno, almeno il 70% ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento per la realizzazione di interventi di: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni; d) messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; f) infrastrutture sociali; g) le bonifiche ambientali dei siti inquinati. h) L'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale. I Comuni sono tenuti ad affidare i lavori entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. 6 L'articolo inoltre estende alla messa in sicurezza, alla nuova costruzione e al cablaggio gli interventi sulle scuole delle Province e delle Città metropolitane, finanziati dall'art. 1, co. 63, della Legge di bilancio 2020. ✓ **Proroga poteri commissariali sindaci per edilizia scolastica** - comma 812 Come richiesto dall'ANCI, viene disposta la proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari per interventi di edilizia scolastica. ✓ **Incremento risorse per il trasporto pubblico locale** - commi 816 Per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e diffusione del COVID-19 è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni e i comuni possono ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC. Le risorse sono assegnate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021. ✓ **Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali** - commi 822-831 Vengono assegnati 500 milioni per l'esercizio 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del d.l. 34-rilancio e art. 39 del d.l. 104- agosto) di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province. E' previsto un acconto di complessivi 220 mln. entro il 28 febbraio 2021, mentre i restanti 280 mln saranno ripartiti entro il 30 giugno 2021. Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali sono finalizzate a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa al prolungarsi dell'emergenza COVID-19 e che le eventuali risorse ricevute in eccesso devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Analogamente a quanto previsto per le risorse di cui all'art. 106 del dl 34/2020 e dall'art. 39 del dl 104/2020, anche con riferimento alle assegnazioni per l'esercizio 2021, gli enti locali dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese 2021. E' invece posticipato al 31 maggio 2021 il termine previsto dall'art. 39 del dl 104 per la trasmissione della certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020. ✓ **Fondo Piccoli Comuni con meno di 500 abitanti: comma 832** Si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli 6 anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. I criteri e le modalità di riparto tra gli enti beneficiari sono demandati a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF che deve essere adottato entro il 31 gennaio 2021. ✓ **Incremento del fondo per i comuni in dissesto finanziario di cui all'articolo 106-bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.** Comma 843 Viene

rifinanziato con 10 milioni di euro per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, istituito dall'articolo 106-bis del decreto legge n.34 del 2020. Per l'anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei comuni di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'interno 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ✓ **Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali.** Taglio di 150 milioni per Comuni e Città Metropolitane - commi 849-853 La norma, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, prevede un contributo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 da parte dei comuni per 100 milioni di euro e di per 50 milioni di euro da parte delle province e delle città metropolitane. Il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ✓ **Welfare integrativo - comma 870** Si introduce una norma finalizzata a consentire il reimpiego delle risorse destinate nell'anno 2020 a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Pubbliche amministrazioni e non utilizzate in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio per finanziare, nel 2021, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo. Le somme non utilizzate nell'esercizio 2020 devono essere certificate dagli organi di controllo, il relativo reimpiego nell'anno 2021 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa e le risorse in questione sono utilizzabili in deroga al limite finanziario per i trattamenti economici accessori disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. ✓ **Fondo stabilizzazioni personale comuni sisma** - commi 943 - 954 Si interviene sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, 2012, e 2016. In particolare, viene specificato che la stabilizzazione del personale da parte delle regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché da parte gli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016 debba avvenire rispettando i termini, oltre che le procedure e le modalità, previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ma il periodo di servizio richiesto – come proposto 6 da ANCI – può essere stato prestato anche in amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione purché comprese tra Uffici speciali per la ricostruzione, enti locali o enti parco dei predetti crateri. Inoltre viene previsto che, al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui sopra, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei concorsi per i posti resisi disponibili. In tali concorsi va valorizzata l'esperienza con contratti di somministrazione e lavoro. Viene conseguentemente prorogata al 31 marzo 2021 il termine di trenta giorni, indicato nel comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 104/2020, entro cui gli enti presentano istanza per l'accesso alla ripartizione del fondo per le assunzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo. Nei territori colpiti dal sisma degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dalla normativa sulla stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato presso gli enti indicati indicata ai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del D.L. 104/2020, si prevede fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato se in possesso dei seguenti requisiti: possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede ad assumere, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1 e titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni. Tali assunzioni possono essere realizzate senza oneri a carico dello Stato. Viene incrementato di 83 mln di euro, a decorrere, dal 2022, il fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali (di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del d.l. 104/2020, convertito nella legge 126/2020). Tale fondo attualmente prevedeva 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2021. ✓ **Ulteriori norme sisma ed eventi calamitosi - commi 945** e seguenti Viene assegnato anche per l'anno 2021, il contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila di 10 milioni di euro annui, già assegnato per gli anni 2019 e 2020. Per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro (1,5 milioni di euro nel 2020); inoltre, anche per l'anno 2021 è destinato un contributo di 500.000 euro per le spese degli uffici territoriali per la ricostruzione. Si prorogano fino al 31 dicembre 2021 le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (modifica art. 14, comma 6, del D.L. 244/16). Con una modifica all'art. 2-bis, comma 22, si proroga fino al 31 dicembre 2021, la sospensione delle rate dei mutui nel caso che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la sospensione

delle rate. Si stabilisce che lo Stato concorre agli oneri determinati dalle presenti disposizioni nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dai seguenti eventi calamitosi: - gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 6 (in provincia di Modena); - gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito diverse province venete); - nonché gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto). Per tali oneri lo Stato concorre nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per il 2021 ✓ **Disposizioni in materia di personale di polizia locale.** Comma 993 E' stato approvato un emendamento che consente, per il solo anno 2021, di non computare ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 (spesa complessiva del personale a tempo determinato dell'anno 2009) le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Unioni dei comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio. La disposizione approvata è una riformulazione dell'emendamento dell'ANCI che tuttavia ampliava al 2022 tale possibilità ed estendeva la deroga anche ai vincoli finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato. ✓ **Fondo riforma polizia locale.** Comma 995 Viene istituito un fondo di 20 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'interno a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale ✓ **Piano nazionale ripresa e resilienza** - commi 1037 -1050 Per l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), la norma istituisce, nello stato di previsione del MEF, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il "Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia". Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato e le risorse giacenti sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti Viene altresì istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. ✓ **Proroga al 2021 esenzione IMU immobili inagibili terremoto 2012 - commi 1115 - 1116 La norma prevede per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto** interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza (articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74) è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Inoltre si stabilisce altresì che i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Dato atto che:

- il Servizio Finanziario, in base in accordo con la Giunta Comunale e nel rispetto delle disposizioni legislative, ha predisposto lo schema di bilancio di previsione esercizio 2021/2023;
- sono state definite le tariffe dei servizi comunali anno 2021;
- relativamente alla Iuc-Tari è obbligatoria la copertura al 100% dei costi di servizio;

VISTI gli artt. da 162 a 173 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari 2021/2023 è stato redatto in attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate ;

VISTO lo schema del Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2021/2023 predisposto secondo gli indirizzi politico-amministrativi formulati da questo organo esecutivo e su indicazione dei relativi Responsabili dei Servizi, per l'attuazione del programma di governo a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO lo schema del Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2021/2023 predisposto secondo gli indirizzi politico-amministrativi formulati da questo organo esecutivo e su indicazione dei relativi Responsabili dei Servizi, per l'attuazione del programma di governo a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.13 del 18 gennaio 2021, che ha differito al 31.03.2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, senza necessità di deliberazione dell'esercizio provvisorio giusta la dizione dell'art. 163 del TUEL – D.lvo 267-2000 e ss.mm.ii.

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

-G.C. n. 16/2015 in data 8 Aprile 2015 ad oggetto Servizio di Illuminazione Votiva presso i Cimiteri Comunali. Determinazione Tariffe per l'anno 2015;

-Stante l'introduzione del canone unico avvenuta per effetto della L. 160/2019, con apposita deliberazione di Consiglio

Comunale sarà approvato il nuovo regolamento relativo alla istituzione del canone unico e determinate le tariffe per tale nuova tipologia di tributi c.d. "minori";

-G.C. n. 19/2015 in data 8 Aprile 2015 ad oggetto Determinazione per l'anno 2015 dell'Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori Comunali ai sensi dell'art. 82 co. 1 D.Lgs. 267/2000 e D.M. 119 del 4.4.2000;

-G.C. n. 39/2020 in data 16 Novembre 2020 ad oggetto Determinazione Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti finanziata parzialmente con contributo dello STATO. Applicazione del DM 23 luglio 2020.

-G.C. n. 20/2015 in data 8 Aprile 2015 ad oggetto Determinazione Tariffe relative ai Servizi e alle Concessioni Cimiteriali per l'anno 2015, aggiornata con la deliberazione di G.C. adottata nel corrente anno finanziario;

- con apposita deliberazione di Giunta Comunale sarà esplicitato il ricorso alla "Autorizzazione al ricorso (eventuale) ad anticipazione di cassa ed all'utilizzo per spese correnti di somme aventi specifica destinazione Esercizio finanziario 2021", ove se ne ravvisi il caso in base all'andamento delle entrate e alla eventuale sofferenza dei flussi di cassa;

- G.C. n. 2 del 14/01/2019, avente come oggetto: "AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA AI SENSI DELL'ART. 16 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.";

- G.C. n. 5-2021, avente come oggetto: "GESTIONE PROVVISORIA FONDI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021";

- G.C. n. 6-2021, Avente come oggetto: "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) anni 2021/2023. Conferma";

- G.C. n.3-2021 del 25.01.2021, avente come oggetto: "Approvazione del conto di gestione dell'economista anno 2020";

Le misure delle tariffe vigenti, a seguito della vigenza/modifica degli atti amministrativi sopra richiamati, si ratificano integralmente anche per l'anno 2021, risultando parte integrante dello schema di bilancio di previsione;

B) PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ASSUNZIONI E DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2021/2023

Richiamato il nuovo CCNL Enti Locali 2016-2018, siglato il 21/05/2018;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) e, da ultimo, dall'art.2, comma 12 del D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni dalla L.n.135/2012;

Considerato che il Segretario Comunale ha provveduto a verificare l'esistenza di eventuali situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all'interno dei Settori di competenza;

PRESO ATTO CHE la verifica ha evidenziato chiaramente che nell'organico del Comune di Frugarolo non esistono situazioni di soprannumero o che rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

Comparata, infine, la vigente Dotazione Organica di questo Comune con il personale con contratto a tempo indeterminato presente alla data del 01.01.2018;

Rilevato che, anche dalla suddetta comparazione obiettiva, non risultano prevalenze di personale presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano situazioni soprannumerarie;

CONSIDERATO in particolare che, alla fine dell'anno 2019, si è reso vacante un posto (dei tre) relativo all'operatore dei servizi esterni (cat. Professionale B) per dimissioni volontarie, per cui sarà necessario provvedere alla sua sostituzione secondo le procedure previste dalle leggi vigenti;

Richiamato il D.L. n. 90/2014, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito nella legge 114/2014, che, all'art. 3, ha modificato le regole circa le assunzioni a tempo indeterminato;

VISTA la normativa di limitazione delle nuove assunzioni negli EE.LL., vigente in materia;

RILEVATO INOLTRE che il D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, all'art. 11 comma 4 bis ha stabilito nuove regole anche in materia di lavoro flessibile, aprendo gli spazi per le assunzioni a tempo determinato poiché ha disposto che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO CHE pertanto i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale non sono più soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009;

RITENUTO PERTANTO di dover adottare delibera di programmazione delle assunzioni;

PER QUANTO RIGUARDA I DISPOSTI DI CUI ALL'ART. 33 del D.LGS 165-2001, unitamente allo schema di bilancio la proposta di delibera riguarda i seguenti punti:

1. di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

2. di adottare la seguente programmazione annuale 2021 e triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale come in premessa descritto e precisamente:

- a) **Anno 2021** Sostituzioni di personale collocato a riposo – prioritariamente con la mobilità obbligatoria e volontaria, e poi con l'accesso alle graduatorie eventualmente rese disponibili da altre amministrazioni del Comparto Regioni ed EE.LL.. Con apposito atto di programmazione della Giunta Comunale, si procederà ad esperire la mobilità obbligatoria art. 34 bis D.lgs 165-2001 e la mobilità volontaria art. 30 D.lgs 165-2001 al verificarsi dell'esigenza. Per le nuove assunzioni che si dovessero rendere necessarie, sarà vagliata la possibilità, all'esito di infruttuose procedure di mobilità, di attingere alle graduatorie di concorsi già espletati da pubbliche amministrazioni locali, il tutto nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, con i limiti imposti dal pareggio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune e nel rispetto delle previsioni della dotazione organica. Attualmente il servizio di scuolabus è coperto con personale assunto a tempo determinato ed il servizio di Polizia Locale con personale in convenzione proveniente dal Comune di Carpeneto. Il Tecnico Comunale ha una autorizzazione ed L. 311/2004 art. 1 c.557 – c.d. scavalco di eccedenza o prestito di personale – mentre il servizio di segreteria comunale è coperto in convenzione con altri 4 comuni (GAVI – Capofila). Il Comune altresì ha tentato di ricevere dei fondi dal Ministero dell'Interno per l'introduzione dell'ecobonus, fondi destinati all'assunzione di personale a tempo determinato solo nel 2021, per assistenza alle pratiche edilizie del citato bonus del 110%;
- b) **Anno 2022** Sostituzioni di personale collocato a riposo nel periodo verranno disposte con apposito atto di programmazione al verificarsi dell'esigenza, così come nuove assunzioni che si dovessero rendere necessarie, il tutto nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, con i limiti imposti dal patto di stabilità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune e nel rispetto delle previsioni della dotazione organica.
- c) **Anno 2023** Eventuali sostituzioni di personale che dovesse essere collocato a riposo nel periodo verranno disposte con apposito atto di programmazione al verificarsi dell'esigenza, così come eventuali nuove assunzioni che si dovessero rendere necessarie, il tutto nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, con i limiti imposti dal patto di stabilità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune e nel rispetto delle previsioni della dotazione organica. 3. di stabilire che, per quanto riguarda le assunzioni di personale a tempo determinato, eventuali necessità che dovessero manifestarsi nel corso del periodo saranno affrontate nel rispetto della innovata disciplina sopra riportata prevista nel D.L.90/2014 nonché dalla sopravveniente legislazione di tempo in tempo vigente e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio.

C) BILANCIO 2021: DESTINAZIONE DEI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART. 208 – 4° COMMA – D. LGS. 30/04/1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI-

Richiamato l'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

EVIDENZIATO CHE, per il corrente anno, le sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità rilevate attraverso apparecchiature elettroniche, sono attribuite, in misura pari al 50%, all'Ente Proprietario della Strada (nel caso di questo Comune la Provincia), fermo restando che alla data di stesura della presente deliberazione non è ancora stato emanato il decreto attuativo che regola la materia; A fronte di un introito previsto per questo tipo di sanzioni, per il corrente anno, di € 11.000,00, come sotto specificato, ne deriva che la quota da retrocedere alla Provincia sarebbe pari ad € 5.500,00, ma visto che la legge parla di provento netto da retrocedere, ed il comune sostiene dei costi importanti per il noleggio delle attrezzature per la rilevazione della velocità (€ 5.000,00), per quest'anno il dovuto alla provincia viene prudenzialmente quantificato per eccesso in € 500,00 che sarà accantonata, esistendone il presupposto, in attesa del decreto attuativo previsto dall'art. 25 della l. 120/2010; fermo restando che tale destinazione devono essere determinata con delibera di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 393 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

RILEVATO, INOLTRE, CHE, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile di cui al D.lgs 118/2011 è prevista per le entrate in questione l'iscrizione in Bilancio di un "fondo crediti dubbia esigibilità", si è verificato che non vi sono residui attivi in sofferenza negli ultimi cinque anni, per cui l'importo del fondo suddetto è pari a € 0,00, per la parte relativa agli introiti da sanzioni per violazioni CDS e relativo regolamento di attuazione;

OSSERVATO CHE: - nel bilancio di previsione per l'esercizio 2021, in corso di approntamento, sono stati previsti i seguenti capitoli in Entrata:

- non sono state previste entrate derivanti da sanzioni per le violazioni al Codice della Strada.
- verranno strettamente rispettati i limiti di percentuale previsti dalla legge come modificati da ultimo, con la legge 120/2010;
- occorre procedere alla loro destinazione, così come prevedono gli artt. 208 comma 4° e 142 commi 12°-bis e 12°-ter del Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in conformità al disposto normativo sopra richiamato, nonché delle disposizioni di cui alla L. 147/2013, D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014, delle L. 190/2014 e 208/2015;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione C.C. n. 17 del 30.09.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023 in forma semplificata" (DUP) 2021/2023 ai sensi dell'Art. 170 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e la Deliberazione di C.C. n. 20 del 26.11.2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023 a seguito di modifiche relative ai lavori previsti nel 2021;

VISTO l'art. 1 co. 707 della L. 208/2015 ai sensi del quale “a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'art. 31 della L. 183/2011 e le norme concernenti la disciplina del Patto di Stabilità Interno degli Enti Locali, nonché i commi 461,463,464,468,469 e da 474 a 483 dell'art. 1 della L. 190/2014”;

VISTO l'art. 1 co. 710 L. 208/2015 ai sensi del quale” ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali come determinate ai sensi del comma 711”

DATO ATTO che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in conformità a tale disposizione normativa ai fini del rispetto del summenzionato vincolo e in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 712,713 e 716 della richiamata L. 208/2015;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

RILEVATO che questo Ente non ha redatto il “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” ai sensi dell'art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, non avendo individuato alcun immobile, non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione;

VISTO CHE il nuovo “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, di cui all'Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 e dal D.M. 07 luglio 2015, al paragrafo 4.2 individua quali strumenti di programmazione: - il Documento Unico di programmazione (DUP); - l'eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP); - lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario; Dato atto che, ai sensi dell'art.170 del TUEL, l'approvazione dello schema del bilancio di previsione, del DUP e dell'eventuale nota di aggiornamento del DUP sono di competenza dell'Organo esecutivo;

VISTI la L. 147/2013, il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014, le L. 190/2014 e 208/2015; il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; lo Statuto Comunale; il Regolamento di Contabilità ; la Legge n. 232 in data 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017); la legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018); la legge 145 del 30 diembre 2018, legge di bilancio anno 2019; la legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio anno 2020 e infine la legge 178/2020, ovvero la legge di bilancio del 2021;

VISTI:

- il D.P.R. 194 del 31.01.1996;
- il D.P.R. 326 del 03.08.1998;
- il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
- il DL 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; convertito nella L 31/07/2010 n. 122;
- il D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella L 22.12.2011 n. 214;
- la legge di stabilità 2013 (L 24/12/2012 n. 228);
- la legge di stabilità 2014 (L 27/12/2013 n. 147);
- la legge di stabilità 2015 (L 23/12/2014 n. 190);
- la legge 28.12.2015 n. 208 (cd. Legge di stabilità 2016);
- la legge di bilancio 2017 n. 232 dell'11.12.2016;
- la legge di bilancio 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017;
- il DL 24/04/2014 n. 66;
- il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019;
- le linee guida della Funzione Pubblica sul POLA e sulla performance, approvate in data 09.12.2021;
- la legge di stabilità anno 2021, 30 dicembre 2020, n. 178;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla Regolarità Tecnico-Contabile e Legittimità del presente atto espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di adottare in via preliminare e di proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva, in conformità a quanto dispone l'art. 174 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i seguenti documenti depositati agli atti e non materialmente allegati alla presente Deliberazione:

- schema del Bilancio di Previsione afferente gli esercizi finanziari 2021/2023 e relativi allegati i cui dati contabili finali sono i seguenti:

	CASSA ANNO 2021 (PRESUNTA)	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo cassa al 01/01/2021	461.316,76	---	---	---
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti		16.278,06	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale		0,00	0,00	0,00
Totale fondi vincolati	0,00	16.278,06	0,00	0,00
ENTRATE				
Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria	1.310.046,71	1.022.941,00	1.019.000,00	1.027.000,00
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	58408,53	41.207,54	16.829,00	14.991,00
Tit. 3 – Entrate extratributarie	377.119,70	272.880,00	236.140,00	225.240,00
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	990.283,06	650.263,28	11.000,00	11.000,00
Tit. 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 – Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 – Anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tit. 9 – Entrate per conto terzi e part.di giro	414.561,59	405.000,00	405.000,00	405.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.811.736,35	2.608.569,88	1.887.969,00	1.883.231,00

SPESE				
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1 – Spese correnti	1.651.591,94	1.287.661,50	1.242.629,00	1.237.249,00
Tit. 2 – Spese in conto capitale	1.168.302,43	687.584,38	11.400,00	11.400,00
Tit. 3 – Spese per incremento attività finanziarie	0,00			
Tit. 4 – Rimborso prestiti	28.324,00	28.324,00	28.940,00	29.582,00
Tit. 5 – Chiusura anticipazione tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tit. 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	435.665,39	405.000,00	405.000,00	405.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.483.883,76	2.608.569,88	1.887.969,00	1.883.231,00

-Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023, ai sensi dell'Art. 170 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – conferma.

3.di dare atto che i bilanci delle società partecipate al 31.12.2019 sono conservati agli atti;

4.di sottoporre i documenti ivi approvati al parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del

TUEL;

5. di sottoporre al Consiglio Comunale i documenti di cui al punto precedente;

6. di dare atto che il bilancio è redatto secondo le disposizioni del DLgs 118/2011 a fini autorizzatori;

7. di dare atto che la narrativa, divisa in tre parti contrassegnata **dalle lettere A), A1), B) e C)** costituisce parte integrante della presente deliberazione, e di provvedere in conformità a quanto disposto in narrativa per la programmazione triennale della dotazione organica del personale e per i proventi relativi alle sanzioni per violazione del CDS (Codice della Strada); per la ragione indicata al periodo precedente sono sottratte all'esecuzione forzata, sino al 30/06/2021 e con possibilità di proroga sino al 31/12/2021, tutte le somme che a bilancio sono incluse nel titolo 1 della spesa, fatta salva l'apposizione di altri vincoli derivanti da legge;

8. di trasmettere gli atti all'Organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

9. di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013 e in particolare dall'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

10. di dichiarare che il Comune di Frugarolo si avvale della facoltà di non predisporre e di non approvare il bilancio consolidato, come previsto e consentito dall'art. 233 bis comma 3° del TUEL;

11. per quanto riguarda il POLA – ovvero il Piano Organizzativo per il lavoro agile, si approvano e si condividono le linee guida predisposte dalla Funzione Pubblica in data 09.12.2020, disponibili per relationem con il presente atto, dando atto che le stesse saranno revisionate e/o adattate con l'evolversi della situazione di gravità della diffusione del virus SARS-COV-2, ad oggi ancora allarmante e gravissima stando ai dati statistici predisposti e resi pubblici dal Governo Italiano;

12. il piano della performance del personale è allineato di pari passo ai capitoli assegnati a ciascun settore presidiato dai responsabili di servizio e dalle unità di personale loro assegnate; strategici e cruciali sono gli obiettivi che l'Amministrazione si è data nel DUP e di conseguenza nella traduzione dal documento di programmazione ai capitoli di spesa di bilancio, che, alla fine dell'esercizio finanziario 2021, si tradurranno in percentuale di realizzazione;

13. il piano di fabbisogno del personale prevede la necessità che si continui ad assicurare, attualmente con personale assunto a tempo determinato, il servizio scuolabus, sempre in relazione alla domanda di tale servizio (confrontata con il servizio scolastico – oggetto di possibili riduzioni e/o chiusure stante l'acuirsi dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del VIRUS COVID19 (SARS-COV-2); con ulteriore deliberazione di dettaglio e attuativa la giunta comunale fa riserva di ulteriormente intervenire in merito alle assunzioni che dovessero rendersi indispensabili sempre in relazione a situazioni urgenti oppure alla necessità di assicurare servizi indispensabili;

14. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile ex art. 134 co. 4 D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17/2021
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023

=====

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regularità Tecnica e Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, li 04.03.2021

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente Oggi 11.03.2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26.03.2021 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 11.03.2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art.17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n.127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 08.03.2021

COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li
